



Città di Cuneo

SETTORE LAVORI PUBBLICI

servizio tecnologico - ufficio consumi energetici

**AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA
REDAZIONE DI "AUDIT ENERGETICI" DI FABBRICATI
COMUNALI**

DISCIPLINARE DI INCARICO

Cuneo li 3 ottobre 2014

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Servizio Tecnologico Ufficio Consumi Energetici
(P.I. Dario VOLA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente del Settore Lavori Pubblici
(Ing. Luciano Monaco)

1. OGGETTO DELL'APPALTO:

Affidamenti di incarico di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per la redazione di relazione dettagliata sulla diagnosi energetica (Audit Energetico) di alcuni fabbricati di proprietà posti nel Comune di Cuneo e di proprietà comunale.

2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE

Redazione, per ciascun fabbricato, di una relazione tecnico-economica riportante la diagnosi energetica, limitatamente alla parte termica, sviluppata secondo i criteri minimi distinti nell'allegato 2 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102. Il progetto di audit dovrà essere elaborato e sottoscritto da un tecnico abilitato e iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale competente.

Il progetto dovrà essere articolato secondo i seguenti punti fornendo per ognuno di essi una descrizione di come si intende sviluppare le attività nel rispetto dei contenuti minimi e di indagine, i parametri misurati, il ricorso ad eventuali analisi strumentali.

3. REQUISITI MINIMI DELLA DOCUMENTAZIONE DI DIAGNOSI ENERGETICA

L'audit dovrà essere redatto secondo la metodologia indicata dalla UNICEI/TR 11428:2011 e in riferimento alle linee guida per le diagnosi energetiche LGEE pubblicate da AICARR e dovrà fornire alle amministrazioni comunali gli elementi conoscitivi relativi agli interventi di efficienza energetica realizzabili sugli edifici analizzati, indicando la strada del contenimento energetico e delle emissioni di CO₂ come richiesto dal protocollo di Kyoto. In particolare l'audit dovrà comprendere le seguenti attività:

- Raccolta dati da documentazione archiviata in comune con verifica e integrazione delle informazioni attraverso sopralluoghi in campo;
- Rilievo delle temperature interne;
- Esecuzione dei rilievi strumentali spot (termo camera e spessivetro).
- Download dei dati di monitoraggio strumentale e non, e successiva elaborazione dei dati reperiti, rilevati e monitorati per l'effettuazione delle verifiche previste e per la costruzione dei modelli di simulazione energetica;
- Definizione del valore di trasmittanza termica lineica dei ponti termici rilevati con la termocamera;
- Definizione dei gradi giorno reali calcolati con le temperature medie interne rilevate e le temperature esterne rilevate negli ultimi tre anni dalla centralina meteorologica più vicina all'edificio;
- Costruzione del modello per la definizione dei fabbisogni energetici teorici secondo le norme di calcolo attualmente in vigore;
- Ricalibrazione del modello di calcolo attraverso il confronto tra fabbisogni energetici teorici, consumi reali, i gradi giorno teorici, i gradi giorno reali, le temperature di esercizio degli impianti;
- Definizioni delle eventuali criticità del sistema edificio-impianto-gestione-utenza (temperature non conformi rispetto ai requisiti previsti e code termiche) in modo da definire con maggiore attendibilità i tempi di ritorno degli interventi di riqualificazione energetica ipotizzati;
- Analisi dei possibili interventi compatibilmente con le caratteristiche strutturali, architettoniche, estetiche del fabbricato e valutazione energetica dei benefici connessi, tenendo conto degli eventuali vincoli legati all'immobile interessato;

- Stima dei costi di investimento connessi alla realizzazione degli interventi analizzati e valutazione del rapporto costi benefici.

4. ELENCO FABBRICATI OGGETTO DELL'INTERVENTO

	FABBRICATO	INDIRIZZO	Superficie Utile Netta m ²	Volume m ³
1	Asilo Nido	Via Tornaforte	800,00	2.800,00
2	Scuola Dell'Infanzia	Via XXXIII Aprile	800,00	2.500,00
3	Scuola Dell'Infanzia A. T. Galimberti	Via A. Sobrero	1.500,00	6.000,00
4	Scuola Primaria M. Grazie	Via Cappa	1.100,00	4.200,00
5	Scuola Primaria	Madonna Dell' Olmo	3.100,00	13.000,00
6	Scuola Primaria	C.so Galileo Ferraris	7.500,00	30.000,00
7	Scuola Primaria	Cuneo Due	1.600,00	7.500,00
8	Scuola Primaria	Borgo San Giuseppe	1.200,00	4.300,00
9	Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado	San Rocco C.	3.200,00	14.000,00
10	Scuola Secondaria di 1° Grado	Via Bersezio	4.500,00	18.000,00
11	Scuola Secondaria di 1° Grado	Borgo San Giuseppe	2.800,00	14.000,00
12	Scuola Secondaria di 1° Grado	Madonna Dell' Olmo	3.400,00	18.000,00
13	Palazzo dello Sport	San Rocco C.	4.300,00	53.000,00
14	Sport Area	Borgo San Giuseppe	1.800,00	7.000,00
15	Padiglione Dello Sport	Via Bongiovanni	900,00	6.000,00
16	Campi Calcio M. Olmo	Via della Battaglia	400,00	1.250,00
17	Campo Calcio Parco Gioventù	Via Porta Mondovì	600,00	1.700,00
18	Centro Commerciale Cuneo 2	Via Teresio Cavallo	2.100,00	10.000,00
19	Palazzo del Tribunale	Piazza Galimberti	6.100,00	25.000,00
20	Palazzo Comunale	Via Roma , 28	5.000,00	25.000,00
21	Alloggi via Bertano	Via Bertano	600,00	2.000,00

3

5. TEMPI CONTRATTUALI E MODALITÀ DI CONSEGNA

Il tempo contrattuale sarà di giorni 120 a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuto incarico professionale. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di competenza dell'affidatario e ad esso non imputabili. Nel caso in cui si verificassero tali ritardi e gli stessi non consentissero il completamento dell'incarico in modo adeguato, i tempi contrattuali saranno oggetto di proroghe formalizzate per iscritto a seguito di accordi con il Responsabile Unico del Procedimento.

In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, la stazione appaltante ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso. Gli elaborati finali saranno forniti in numero 2 (due) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile); su specifica richiesta del responsabile unico del procedimento potrà essere fornito, copia di qualche file in formato modificabile particolarmente necessario alla stazione appaltante per la propria gestione tecnico-amministrativa.

6. OBBLIGHI E IMPEGNI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario del servizio riconosce la facoltà della stazione appaltante a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del servizio e si impegna a tenere conto di tali

orientamenti, purché compatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico.

L'affidatario è infine obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al responsabile unico del procedimento ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite del servizio e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

L'affidatario è tenuto ad eseguire il servizio affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal responsabile unico del procedimento, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della stazione appaltante.

7. DOMICILIO E RESPONSABILITÀ

L'affidatario del servizio, a tutti gli effetti di legge, deve eleggere domicilio in Cuneo ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al professionista stesso.

L'aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'incarico reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

L'affidatario solleva espressamente fin d'ora la stazione appaltante da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potrebbero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il lavoro per lo svolgimento del servizio in oggetto. L'aggiudicatario solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio e, in ogni caso, da questo rimborsate.

8. VIGILANZA E CONTROLLI

Al responsabile unico del procedimento compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

Qualora l'affidatario non ottemperasse al termine per l'espletamento delle prestazioni contenute nel presente capitolato speciale di appalto, la stazione appaltante né darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il professionista si possa uniformare alle prescrizioni richieste.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito dall'articolo «Termini contrattuali e modalità di consegna», maggiorato dalle eventuali proroghe concesse, e ciò avvenisse per cause imputabili al professionista incaricato, verrà applicata una penale del due per mille per ogni ritardo rispetto al termine previsto la fase, fino ad un massimo del 10% che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista ai sensi dell'articolo 257

— comma 3 — del Regolamento. Le suddette percentuali saranno calcolate sull'onorario relativo alla singola fase oggetto del ritardo.

9. IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'ammontare del corrispettivo a base di gara è fissato in Euro 55.170,00 (cinquantacinquemilacentosettanta/00) oltre all'I.V.A. nelle misure di legge e gli oneri carico dell'amministrazione (INARCASSA ecc.) suddivisi come da tabella seguente:

FABBRICATI		INDIRIZZO	Importo parcella a base d'asta
1	Asilo Nido	Via Tornaforte	€. 1.500,00
2	Scuola Materna	Via XXXIII Aprile	€. 1.500,00
3	Scuola Materna A. T. Galimberti	Via A. Sobrero	€. 2.000,00
4	Scuola Elementare M. Grazie	Via Cappa	€. 1.700,00
5	Scuola Elementare	Madonna Dell' Olmo	€. 3.000,00
6	Scuola Elementare	C.so Galileo Ferraris	€. 5.800,00
7	Scuola Elementare	Cuneo Due	€. 2.200,00
8	Scuola Elementare	Borgo San Giuseppe	€. 1.700,00
9	Scuola Elementare e Media	San Rocco C.	€. 3.000,00
10	Scuola Media	Via Bersezio	€. 3.900,00
11	Scuola Media	Borgo San Giuseppe	€. 2.800,00
12	Scuola Media	Madonna Dell' Olmo	€. 3.200,00
13	Palazzo dello Sport	San Rocco C.	€. 3.800,00
14	Sport Area	Borgo San Giuseppe	€. 2.100,00
15	Padiglione Dello Sport	Via Bongiovanni	€. 1.600,00
16	Campi Calcio M. Olmo	Via della Battaglia	€. 1.200,00
17	Campo Calcio Parco Gioventù	Via Porta Mondovì	€. 1.400,00
18	Centro Commerciale Cuneo 2	Via Teresio Cavallo	€. 2.350,00
19	Palazzo del Tribunale	Piazza Galimberti	€. 4.900,00
20	Palazzo Municipale	Via Roma, 28	€. 4.200,00
21	Alloggi via Bertano	Via Bertano	€. 1.320,00
SOMMANO			€ 55.170,00

5

Il corrispettivo del servizio è liquidato in un'unica rata a saldo al completamento del lavoro.

La corresponsione del saldo è subordinata all'accertamento — da parte del responsabile del procedimento — della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato. In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto. A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle

transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180), dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale. Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente o conseguente allo stesso.

10. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

11. INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ

Qualora il professionista non ottemperi all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale del 2 (due) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista. Tale penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Le penali saranno applicate, su proposta del R.U.P., previa contestazione del ritardo al professionista e assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30, l'amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Qualora le inadempienze e i ritardi comportino la perdita del finanziamento, in deroga a quanto sopra nulla sarà dovuto al professionista e l'amministrazione agirà nei confronti dello stesso per i danni subiti.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'aggiudicatario o di un componente del del raggruppamento temporaneo;

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata. L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..

13. FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di professionisti, nel caso di fallimento del capogruppo l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altro componente del gruppo, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità. Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

14. RECESSO

Ai sensi dell'articolo 21–sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b) laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

15. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

16. INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

17. TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'aggiudicatario si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

19. OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 272 e 273 del Regolamento, è il dirigente del settore Lavori Pubblici - ingegner Luciano MONACO e coincide con il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.

22. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.